



COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE
PROVINCIA DI LECCO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'INDIVIDUAZIONE DELLA
SITUAZIONE ECONOMICA PER
L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
SOCIALI AGEVOLATE**

Approvazione delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 28.2.2003

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche così come previsto dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e secondo le disposizioni di cui al DPCM 7 maggio 1999 n. 221, del D. Lgs. 3 maggio 2000 n. 130 e del DPCM 18 maggio 2001.

Art. 2 - Integrazioni

Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:

- A) Il regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'accesso agevolato ai servizi sociali;
- B) Ogni altra norma regolamentare relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie dei servizi comunali o di pubblica utilità che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

Art. 3 -Prestazioni soggette al presente regolamento

Il presente regolamento verrà applicato nello specifico per la valutazione del diritto d'accesso e per stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente ad ogni prestazione che preveda agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente. In particolare e in modo non esaustivo:

- Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori
- Assegno di maternità
- Asilo nido
- Scuola Materna
- Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio regionali, trasporto, mense scolastiche)
- Assistenza domiciliare anziani e disabili e prestazioni annesse (telesoccorso, trasporto, ecc.)
- Contributi assistenziali
- Inserimenti in strutture residenziali (es case di riposo) e a ciclo diurno
- Qualsiasi riduzione tariffaria legata al reddito.

Art. 4 - Indicatore della situazione economica equivalente

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare è calcolato come rapporto tra la situazione economica del nucleo familiare - ottenuta dalla somma dei redditi e del patrimonio (calcolato al 20%), e il parametro desunto da una scala di equivalenza crescente definita con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare ed ad alcune caratteristiche dello stesso.

Il calcolo dell'ISEE è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale di cui al successivo art. 6 e dall'indicatore della situazione patrimoniale di cui al successivo art. 7,

divisa per il parametro della scala di equivalenza (art. 8) corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare. A titolo esemplificativo si riporta la seguente formula:

(Indicatore reddituale + Indicatore patrimoniale) : Parametro Composizione Nucleo familiare

Art. 5 -Composizione del nucleo familiare

La valutazione della situazione economica equivalente del richiedente e' determinata, con riferimento all'intero nucleo familiare, così come di seguito specificato:

- Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico;
- I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei due coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare, fatta eccezione per i casi descritti nel DPCM 242/2001, art.1bis, comma 4;
- Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a se stante;
- Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica, ai sensi dell'art.5 del Dpr 30 maggio 1989, n.223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF;

Si precisa che fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica come definita dall'art.4 del D.p.r. 30 maggio 1989 n.223, in base al quale "per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune".

In deroga al comma precedente e, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap grave, di cui all'art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle competenti ASL, il nucleo familiare di riferimento sarà costituito dal solo richiedente. Nelle situazioni di ricovero in struttura residenziale (es. ricovero di un anziano in R.S.A.), l'intervento comunale consiste nell'assumersi gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica" rispetto ai parenti tenuti agli alimenti secondo il diritto di famiglia.

Per quanto non espressamente dichiarato in questo articolo, si rimanda al DPCM 242/2001, art.1bis.

Art. 6 -Modalità di calcolo della situazione reddituale

Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, così come definito al precedente art.5:

1. Il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (UNICO; 730; CUD) ovvero, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali.

Il reddito è da considerare al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita I.V.A., obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini I.V.A.

Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti.

2. I redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
3. I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione I.V.A.; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'Irap, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
4. Il reddito figurativo da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare considerato nelle componenti specificate ai commi 2 e 3 dell'art. 3 del D.P.C.M. 7 maggio 1999,n. 221, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della richiesta.

Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione di locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di Euro 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone.

Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di ciascun componente.

Art. 7 - Modalità di calcolo del patrimonio

1. Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, i seguenti valori patrimoniali:

- ♦ PATRIMONIO IMMOBILIARE ovvero il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dal valore così determinato si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o la costruzione dei predetti fabbricati.

Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e sino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Euro 51.645,69.

La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

- ◆ **PATRIMONIO MOBILIARE** ovvero il valore risultante sommando le seguenti componenti, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 6 DPCM n. 242/01:
 - a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi;
 - b) valore nominale di titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati;
 - c) valore di azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (OICR) italiani ed esteri, risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione;
 - d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
 - e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
 - f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D. Lgs. n. 415/96, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
 - g) valore corrente, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, altri strumenti e rapporti finanziari, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima è esercitabile il diritto di riscatto;
 - h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità di cui al punto e).
- 2. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.
- 3. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare, determinati come sopra e approssimata per difetto ai 500 euro o ai suoi multipli, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia, riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a Euro 15.493,71.
- 4. Il valore del patrimonio, così come descritto ai punti 1), 2) e 3) viene considerato, ai fini della determinazione dell'ISEE, nella misura del 20%.

Art. 8 - Fattori correttivi ed altri elementi dell'indicatore della situazione economica equivalente

1. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

Numero dei componenti	Parametro
1	1.00
2	1.57
3	2.04
4	2.46
5	2.85

2. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

- ◆ maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente sopra i 5 componenti.
 - ◆ maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.
 - ◆ maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3 comma 3, della *legge 5 febbraio 1992, n.104*, o di invalidità superiore al 66%, per mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^a alla 5^a.
 - ◆ maggiorazione di 0,2 per i nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa per almeno 6 mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva, così come definito nell'art.5 del DPCM n.242/2001. Spetta altresì al nucleo composto da un genitore e figli minori, purché il genitore dichiari un reddito di lavoro dipendente o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva unica.
3. Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivi risultanti dall'applicazione dei commi 1) e 2).

Art.9 - Criteri generali per la determinazione delle tariffe.

La partecipazione degli utenti ai costi dei servizi è determinata sulla base dei seguenti principi:

- gradualità della contribuzione secondo i principi di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive;
- adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti;
- definizione di procedure semplici per la richiesta da parte dei cittadini che si avvalgono dell'autocertificazione e realizzazione di azioni di supporto e di informazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il sistema tariffario prevede, inoltre, le seguenti fasi:

- analisi dei costi relativi ai servizi comunali da fruire in forma agevolata, ai sensi della normativa vigente;

- individuazione da parte dell'Amministrazione Comunale della percentuale di copertura dei costi prevista per i singoli servizi, nel rispetto della percentuale complessiva prevista a norma di legge;
- differenziazione della contribuzione da parte degli utenti, mediante l'individuazione di una soglia massima ISEE corrispondente alla tariffa massima e delle ulteriori soglie con le relative tariffe agevolate in relazione alla condizione economica effettiva dei beneficiari del servizio o prestazione.

Per il diritto di accesso alle prestazioni e servizi sociali o assistenziali erogate, la misura delle prestazioni o il costo dei servizi, si rimanda al regolamento comunale per l'accesso agevolato ai servizi sociali, in cui sono contenute le modalità di corresponsione delle prestazioni sociali agevolate e le relative soglie d'accesso.

Art. 10 - Modalità attuative

1. Il richiedente la prestazione o i servizi agevolati deve presentare agli uffici comunali secondo le rispettive competenze, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva unica, redatta in conformità del modello-tipo "allegato A" del DPCM del 18 maggio 2001, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente;
2. Il richiedente dichiarerà altresì di avere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati anche presso gli istituti di credito o di altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
3. Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive integrazioni.
4. In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati. Il Responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio adegua le prestazioni erogate entro il mese successivo dalla presentazione della nuova dichiarazione.
5. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione unica di cui al comma 1;
6. L'addetto amministrativo, una volta ricevuta la domanda completa della dichiarazione sostitutiva, rilascerà l'attestazione della sua presentazione, impegnandosi a trasmettere i dati della dichiarazione e dell'attestazione al sistema informativo dell'I.N.P.S., mediante la procedura informatica resa disponibile dall'Istituto medesimo;
7. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.

Art.11 - Controlli

1. I controlli relativi alle dichiarazioni di cui al presente regolamento verranno effettuati, con le modalità indicate dall'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle stesse. In caso di dichiarazioni non veritiere i soggetti responsabili saranno passibili, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre che della revoca dei benefici eventualmente percepiti e conseguente risarcimento.
2. Qualora a seguito dell'effettuazione dei controlli, venisse riscontrata una discordanza tra quanto autodichiarato e la situazione accertata, nei casi dovuti a un cambiamento nello stato dei fatti, avvenuto in corso d'anno e non comunicato al competente ufficio, l'interessato potrà continuare ad usufruire del servizio e/o dell'agevolazione alle condizioni determinate dall'applicazione della fascia ISEE accertata; la nuova quota verrà applicata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la variazione.
3. Il Comune potrà stipulare convenzioni o protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli.
4. I controlli potranno essere effettuati anche attraverso lo scambio di dati e informazioni con altre Pubbliche Amministrazioni.

Art. 12 - Competenze

1. Le agevolazioni saranno concesse con atto del Responsabile del Servizio a cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso o nel rispetto delle fasce e delle condizioni economiche stabilite;
2. Spetta, altresì, al Responsabile del Servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
3. Per le funzioni di controllo di cui all'articolo precedente, il Responsabile del Servizio potrà richiedere la documentazione necessaria, ad eccezione di quella già in possesso della pubblica amministrazione, in ottemperanza di quanto previsto dal DPR n. 445/00.
4. Responsabile di procedimento è il Responsabile dell'Ufficio a cui fa capo una determinata prestazione o attività, per la quale il cittadino richiede un'agevolazione.
5. Per ogni singolo servizio o prestazione il Consiglio Comunale ha competenza in termini di disciplina tariffaria generale, determinando, con proprio atto deliberativo, i criteri generali, le condizioni e le modalità d'accesso alle prestazioni agevolate, fermo restando l'attribuzione di competenza alla Giunta comunale in termini di aggiornamento tariffario.

Art. 13 - Norme integrative

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 14 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Dichiarazione sostitutiva unica

valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate
o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità
(decreto legislativo 31 marzo 1998, n 109, come
modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n 130)

Prestazioni sociali che si intendono richiedere:

Indicare (barrando la casella corrispondente) le prestazioni che i soggetto componenti il nucleo familiare intendono richiedere sulla base delle presente dichiarazione

- Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori
- Assegno per maternità
- Asili nido e altri servizi educativi per l'infanzia
- Mense scolastiche
- Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc.)
- Agevolazioni per tasse universitarie
- Prestazioni del diritto allo studio universitario
- Servizi socio sanitari domiciliari
- Servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc.
- Agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas)
- Altre prestazioni economiche assistenziali
- Altro (specificare) _____
- Altro (specificare) _____

* * * * *

Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n 675)

I dati personali acquisiti con la presente dichiarazione sostitutiva:

- *devono essere forniti per determinare la situazione economica del nucleo familiare del richiedente una prestazione sociale agevolata, ai sensi del decreto legislativo n 109 del 1998, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n 221, e successive modificazioni;*
- *sono raccolti dagli enti competenti (enti erogatori, comuni, centri di assistenza fiscale, sedi INPS) ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni sociali agevolate;*
- *possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministro delle finanze, alla Guardia di finanza e alle amministrazioni certificanti per i controlli previsti;*
- *sono trasmessi all'apposita banca dati dell'INPS per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente e per l'effettuazione dei controlli formali;*
- *sono messi a disposizione dall'ente erogatore da parte dell'INPS per consentire di procedere ad integrazioni e a variazioni, per effettuare controlli o per costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni sociali da esso erogate, ai sensi dell'art 4 bis del decreto legislativo n 109 del 1998, e successive modificazioni.*

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o l'attestazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art 13 della legge n. 675 del 1996).

L'ente al quale viene presentata la dichiarazione o l'attestazione, l'INPS e gli enti erogatori a cui sono trasmessi i dati delle dichiarazioni sono titolari del trattamento dei dati ciascuno per le rispettive competenze.

GUIDA RAPIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

La dichiarazione sostitutiva è composta dal presente modello base, che a pagina 3 raccoglie i dati generali relativi al nucleo familiare, e da tanti fogli allegati quanti sono i componenti il nucleo familiare. Questa guida rapida è da intendersi come una sintesi delle istruzioni per la compilazione: **per qualunque dubbio, vanno comunque consultate le istruzioni dettagliate.**

1. Composizione del nucleo familiare

Ai fini dell' ISEE, ogni persona può appartenere ad un solo nucleo familiare. Il nucleo familiare da dichiarare è quello che risulta alla data di presentazione della dichiarazione.

1.1. Il nucleo familiare: caso generale

Il nucleo familiare del dichiarante, da dichiarare nella tabella di pag. 3 del presente modello base, si compone, in via generale, dei seguenti soggetti:

- il dichiarante (codice tipo, già indicato, D);
- il coniuge del dichiarante (cod. tipo, da indicare, C);
- i figli minori del dichiarante e/o del coniuge, se con essi conviventi (cod. tipo, da indicare, F);
- le altre persone presenti nello stato di famiglia del dichiarante (consultare le istruzioni se si tratta di soggetti a carico ai fini IRPEF di altre persone non presenti nello stato di famiglia) (cod. tipo, da indicare, P);
- le persone non presenti nello stato di famiglia, ma a carico ai fini IRPEF del dichiarante o del coniuge o di altra persona presente nello stato di famiglia (consultare le istruzioni se si tratta di minori o di persone coniugate); dichiarare anche i figli minori conviventi con queste persone (cod. tipo, da indicare, I);.

1.2. Il nucleo familiare: casi particolari.

Nei seguenti casi particolari si consultino le istruzioni e l'appendice "A2.Regole per la composizione del nucleo familiare"

- il dichiarante è coniugato, ma il coniuge ha una diversa residenza;
- qualcuno tra i soggetti presenti nello stato di famiglia è coniugato, ma il coniuge ha una diversa residenza;
- il dichiarante non è coniugato ed è a carico ai fini IRPEF di persone non presenti nel suo stato di famiglia;
- il dichiarante non è componente di una famiglia anagrafica (ad esempio, è residente in un istituto di cura o in un istituto religioso o in caserma o in istituto di detenzione);
- tra i soggetti elencati al punto 1.1 vi sono minori affidati a terzi con provvedimento del giudice;
- tra i soggetti elencati al punto 1.1 vi sono persone che hanno ricevuto minori in affidamento con provvedimento del giudice;
- tra le persone a carico ai fini IRPEF vi sono soggetti a carico di più persone

2. La casa di abitazione del nucleo.

La casa di abitazione del nucleo, da indicare al quadro C del presente modello base, è, in via generale, quella in cui risiedono tutti i componenti del nucleo. Se i componenti risiedono in più abitazioni, è lasciata facoltà al dichiarante di dichiarare come casa di abitazione del nucleo una a scelta tra le abitazioni tra cui risiede almeno un componente del nucleo.

- Se la casa di abitazione del nucleo è in locazione, nel quadro C deve essere indicato: l'intestatario del contratto di locazione (se più di uno, è sufficiente indicare un solo locatario a condizione che faccia parte del nucleo familiare del dichiarante); gli estremi di registrazione del contratto; il canone annuale della locazione come previsto dal contratto stesso;
- Se la casa è di proprietà, nel foglio allegato alla dichiarazione riguardante il proprietario dell'immobile, quadro F6, la casa di abitazione del nucleo deve essere indicata con un segno X nella casella corrispondente all'immobile (si veda più avanti, in questa guida rapida, il punto "4.La situazione patrimoniale"). In caso di più proprietari, la casa di abitazione va indicata con le modalità suddette nei fogli allegati relativi a ciascun proprietario.

3. La situazione reddituale.

Nei fogli allegati della dichiarazione sostitutiva unica riguardanti i singoli componenti il nucleo familiare, la sezione relativa alla situazione reddituale (quadro F4) deve essere compilata per tutti i percettori di reddito. Il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF è quello indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (riga "Reddito complessivo"; ad esempio, riga RN1 del modello Unico anno 2001), o quello indicato nell'ultima certificazione sostitutiva ricevuta (ad esempio, al punto n 1 del CUD anno 2001) se non è stata presentata la dichiarazione.

Per gli imprenditori agricoli, consultare le istruzioni.

Se nell'anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva non è stato percepito alcun reddito, è possibile indicare tale assenza di reddito: in tal caso però sono previsti specifici controlli da parte dell'INPS e degli enti erogatori.

4. La situazione patrimoniale.

Nei fogli allegati della dichiarazione sostitutiva unica riguardanti i singoli componenti il nucleo familiare, le sezioni relative alla situazione patrimoniale (quadri F5 e F6) devono essere compilate per tutti i soggetti in possesso di patrimonio mobiliare e immobiliare alla data del 31 dicembre precedente la data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

- Il patrimonio mobiliare (quadro F5) dei singoli soggetti va indicato nella sua consistenza complessiva al 31 dicembre precedente: ad esempio, per i singoli soggetti in possesso di patrimonio mobiliare va fatta la somma del saldo in tale data del conto corrente, del conto titoli, del conto postale ecc. (per una definizione di tutte le componenti del patrimonio mobiliare, si vedano le istruzioni)
- Il patrimonio immobiliare (quadro F6) va indicato in tutte le sue componenti, immobile per immobile, nella sua consistenza al 31 dicembre precedente. Ciascuna riga della tabella nel quadro F6 individua un singolo cespite, per il quale va indicato: se si tratta di fabbricato (codice F), terreno edificabile (codice TE) o terreno agricolo (codice TA): il Comune in cui è situato l'immobile; quale è la quota posseduta dal soggetto a cui è intestato il foglio allegato; il valore di tale quota ai fini ICI; il valore della quota capitale residua dell'eventuale mutuo contratto per quel singolo cespite; ed infine se si tratta della abitazione del nucleo, già individuata nel quadro C del modello base (in questo caso, contrassegnare l'immobile con un segno X nell'ultima casella della riga corrispondente). Il valore ICI dell'immobile va indicato anche se l'immobile è esente da tale imposta.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Io sottoscritt... , consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato la tabella sulla composizione del nucleo familiare e i quadri A , B , C , D , di pagina 3 del presente modello base e n. fogli allegati, relativi a ciascun componente il nucleo familiare, e che quanto in essi espresso è vero ed è accertabile ai sensi dell'art 43 del citato DPR n 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.

Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'articolo 71 del DPR n 445 del 2000; nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli, diletta ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettati, da parte della Guardia di finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 109, e 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n 221, e successive modificazioni; potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituale e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze.

_____ (luogo)

_____ (data)

_____ (firma)

La presente dichiarazione è resa nell'interesse del soggetto che si trova in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, dal coniuge o, in sua assenza, dal figlio o, in mancanza di questo, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante (barrare la casella se ricorre il caso)

La presente dichiarazione è resa in nome e per conto del soggetto incapace da che ne ha la rappresentanza legale (barrare la casella se ricorre il caso)

Se ricorre uno dei casi suddetti, ogni riferimento al "dichiarante" contenuto a pagina 3 del presente modello base e nei fogli allegati, è da intendersi come riferimento al soggetto impedito o incapace nell'interesse o per conto del quale è redatta la dichiarazione.

INDICARE I DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA CHE DICHIARA NELL'INTERESSE DEL SOGGETTO IMPEDITO O IN NOME E PER CONTO DEL SOGGETTO INCAPACE.

Cognome _____ Nome _____

Comune o stato estero di nascita _____ prov. _____ Data di nascita _____

Comune di residenza _____ prov. _____ CAP _____

Indirizzo e n. civico _____ n. telefonico (facoltativo) _____

RISERVATO ALL'UFFICIO

ATTESTAZIONE

DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

rilasciata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 109, e successive modificazioni

ATTESTAZIONE N _____ DELL'UTENTE _____

lo sottoscritto _____ addetto all'ufficio _____

attesto che:

è stata presentata, ai sensi delle vigenti disposizioni, la dichiarazione del ... Sig. _____

Attesto, altresì, che la dichiarazione è costituita del presente modello base, di cui sono stati compilati la tabella sulla composizione del nucleo familiare e i quadri A , B , C , D , di pag. 3, e da n. ... fogli allegati.

_____ (luogo)

_____ (data)

_____ (firma)

La presente dichiarazione ha validità di un anno dalla data su indicata, e può essere utilizzata nel periodo di validità da ciascun componente il nucleo familiare. Copia della dichiarazione è disponibile, per eventuali controlli, presso questo ufficio, e le informazioni in essa contenute sono trasmesse entro dieci giorni al sistema informativo dell'ISSEE presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

QUADRO F1 – DATI ANAGRAFICI

Cognome Nome

Codice fiscale Sesso M F

Comune / Stato estero di nascita prov.

La parte sottostante del presente quadro relativa alla residenza e al codice USL del soggetto deve essere obbligatoriamente compilata per il dichiarante; per gli altri componenti il nucleo familiare la compilazione è obbligatoria solo quando i dati sono diversi da quelli del dichiarante.

Indirizzo di residenza: via n° civico

Comune prov. CAP

Codice azienda USL n° telefono (facoltativo)

QUADRO F2 PARTECIPAZIONE ALLA DICHIARAZIONE

Barrare un'unica casella in coerenza con il codice tipo della tabella di pagina 3 del modello base.

- D** – dichiarante
- C** – coniuge
- F** – figlio minore o minore affidato
- P** – altra persona presente nello stato di famiglia
- N** – coniuge e figli non presenti nello stato di famiglia
- I** – soggetto a carico ai fini IRPEF
- R** – responsabile del mantenimento del dichiarante

QUADRO F3 ATTIVITA' DEL SOGGETTO

Compilare facoltativamente; la compilazione è consigliata nel caso in cui si richiedano prestazioni per le quali è obbligatorio indicare l'attività del soggetto. Barrare un'unica casella.

- Lavoratore dipendente
- Lavoratore in cassa integrazione straordinaria, o in mobilità, o impiegato in lavori socialmente utili
- Lavoratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
- Lavoratore autonomo
- Libero professionista
- Imprenditore
- Disoccupato / in cerca di occupazione
- Pensionato
- Casalinga
- Studente
- Minore in età scolare

QUADRO F4 – SITUAZIONE REDDITUALE DEL SOGGETTO.

Arrotondare alla £ 1.000 superiori se le ultime tre cifre superano 500, a quelle inferiori in caso contrario (per 1.501, scrivere 2.000; per 1500 scrivere 1.000). Per gli euro, arrotondare all'intero più vicino (per 1,51scrivere 2; per 1,5 scrivere 1).

Reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF
(al netto dei redditi agrari dell'imprenditore agricolo)

Proventi agrari da dichiarazione IRAP
(per i soli imprenditori agricoli)

Anno di produzione del reddito

QUADRO F5 –SITUAZIONE PATRIMONIALE: PATRIMONIO MOBILIARE DEL SOGGETTO.

Indicare il patrimonio immobiliare complessivamente posseduto dal soggetto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della presente dichiarazione sostitutiva. Arrotondare per difetto al milione di lire o ai suoi multipli (per 9.900.000 scrivere 9.000.000; per 900.0000 scrivere 0), per gli euro arrotondare per difetto ai 500 euro o ai suoi multipli (per 5.900 scrivere 5.500, per 5.400 scrivere 5.000, per 490 scrivere 0).

Consistenza del patrimonio immobiliare

DATI SUI SOGGETTI CHE GESTISCONO IL PATRIMONIO MOBILIARE

Codice gestore	intermediario o	Descrizione intermediario o gestore (indicare se banca, posta, SIM, Impresa di investimento comunitaria o extracomunitaria, ecc.)

QUADRO F6– SITUAZIONE PATRIMONIALE : PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL SOGGETTO.

Indicare il patrimonio immobiliare (un cespite per ogni riga della tabella sottostante) posseduto dal soggetto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della presente dichiarazione sostitutiva. Arrotondare come per la situazione reddituale (quadro F4).

TIPO DI PATRIMONIO (1)	SITUATO NEL COMUNE DI	QUOTA POSSEDUTA (percentuale)	VALORE AI FINI ICI (valore della quota posseduta dell'immobile, come definita ai fini ICI)	QUOTA CAPITALE RESIDUA DEL MUTO (valore della quota posseduta)	CASA DI ABITAZIONE (2)

- (1) utilizzare i seguenti codici: F = fabbricati; TE = terreni edificabili; TA = terreni agricoli.
(2) contrassegnare con un X solo la casella relativa all'immobile dichiarato come casa di abitazione del nucleo familiare del quadro C del modello base.

SOTTOSCRIZIONE DEL FOGLIO ALLEGATO.

Io sottoscritt..., consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'art 76 del DPR 28 dicembre 2000, n 445, per la falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato i quadri F1, F2, F3 , F4 , F5 , F6 , del presente foglio allegato, parte integrante della dichiarazione sostitutiva unica, e che quanto in essi espresso è vero ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti ovvero è accertabile, per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell'art 43 del citato DPR n 445 del 2000.

_____ (luogo)

_____ (data)

_____ (firma del dichiarante)

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	- 1 -
Art. 2 - Integrazioni	- 1 -
Art. 3 -Prestazioni soggette al presente regolamento.....	- 1 -
Art. 4 - Indicatore della situazione economica equivalente	- 1 -
Art. 5 -Composizione del nucleo familiare	- 2 -
Art. 6 -Modalità di calcolo della situazione reddituale	- 3 -
Art. 7 - Modalità di calcolo del patrimonio.....	- 3 -
Art. 8 - Fattori correttivi ed altri elementi dell'indicatore della situazione economica equivalente	- 5 -
Art.9 - Criteri generali per la determinazione delle tariffe.....	- 5 -
Art. 10 - Modalità attuative	- 6 -
Art.11 - Controlli.....	- 7 -
Art. 12 - Competenze	- 7 -
Art. 13 - Norme integrative	- 8 -
Art. 14 - Pubblicità del regolamento	- 8 -
<i>Allegato: Mod. Dichiarazione sostitutiva unica.....</i>	9